



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Carlo Chiappinelli, Ermanno Granelli, Fabio Viola, Anna Maria Rita Lentini, Marco Pieroni, Enrico Flaccadoro, Anna Luisa Carra, Claudio Chiarenza, Maria Teresa Polverino, Massimiliano Minerva;

Consiglieri:

Cinzia Barisano, Stefania Fusaro, Luisa D'Evoli, Giuseppe Imperato, Vincenzo Chiorazzo, Daniele Bertuzzi, Donato Centrone, Angelo Maria Quaglini, Marco Randolfi.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 176, e, in particolare, l'art. 5, commi 3 e 4;

VISTA la deliberazione n. 213 del 16 dicembre 2022 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la quale è stata trasmessa in data 19 dicembre 2022 alle Sezioni Riunite in sede di controllo la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pavia n. 357 del 27 ottobre 2022, di autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione nella società MNESYS S.c.a.r.l.;

VISTA la comunicazione del 19 gennaio 2023, con la quale sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 30 gennaio 2023;

UDITO, nell'adunanza del 30 gennaio 2023, il relatore Consigliere Angelo Maria Quaglini.

PREMESSO IN FATTO

1. In data 19 dicembre 2022, con deliberazione n. 213/2022 la Sezione regionale di controllo per la Lombardia trasmetteva a queste Sezioni Riunite la delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Università di Pavia n. 357 del 27 ottobre 2022, e relativi allegati, con la quale veniva autorizzato l'acquisto di una partecipazione nella società MNESYS S.c.a.r.l., ai fini della pronuncia *ex art. 5*, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 (di seguito TUSP).

2. Detta società è stata costituita in data 28 settembre 2022, con sede in Genova, e vede, come soci iniziali, l'Università di Genova, in qualità di promotore, e ulteriori soci (altri soggetti universitari ed enti di ricerca).

Essa ha durata fino al 31 dicembre 2040, un capitale sociale iniziale di 231.000 euro e non persegue finalità di lucro. L'oggetto sociale consiste nel creare e gestire il Partenariato esteso alle Università, ai Centri di ricerca e alle aziende, per il finanziamento di progetti di realizzazione del programma ammesso al finanziamento con decreto direttoriale del MUR n. 1243 del 2 agosto 2022, a seguito di specifico avviso pubblico (decreto direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022), nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.3. In tale

contesto, il progetto opera nell'ambito della tematica 12 "*Neuroscienze e neurofarmacologia*", di cui all'avviso pubblicato con decreto direttoriale del MUR n. 341 del 15 marzo 2022.

Per consentire l'ingresso nella compagine sociale degli altri enti coinvolti nella realizzazione del progetto, i soggetti costituenti hanno attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2481 c.c., la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare massimo complessivo di 500.000,00 euro. Tale facoltà di adesione può essere esercitata dai soggetti pubblici e privati partecipanti al progetto del PNRR, con espressa possibilità di stabilire di volta in volta la scindibilità o meno dei singoli aumenti. Tra tali soggetti aderenti figura l'Università degli studi di Pavia, la quale, con l'atto ora all'esame, ha deliberato l'acquisizione di una quota di partecipazione nella società MNESYS-IT S.c.a.r.l., pari a 16.500,00 euro.

3. Integrando l'operazione societaria in discorso elementi del tutto analoghi a quelli che caratterizzavano la fattispecie esaminata da queste Sezioni riunite con la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, in applicazione del principio di diritto n. 1 ivi statuito, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 213 del 16 dicembre 2022 , trasmetteva - per competenza - alle Sezioni riunite in sede di controllo la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pavia n. 357 del 27 ottobre 2022.

4. Con comunicazione del 19 gennaio 2023 sono state convocate queste Sezioni riunite ai fini dell'esame, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pavia n. 357 del 27 ottobre 2022 di autorizzazione all'acquisizione della partecipazione nella MNESYS-IT S.c.a.r.l.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Queste Sezioni Riunite sono chiamate ad esprimersi, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, sull'atto di acquisto di partecipazioni nella società MNESYS-IT S.c.a.r.l.,

da parte dell'Università di Pavia. La competenza a conoscere l'atto deliberativo di un'università trova fondamento nel principio di diritto statuito con la pronuncia n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, essendo la fattispecie in discorso ascrivibile al *“peculiare caso di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR ed inerente ad un'iniziativa rientrante nel PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo”*.

2. In base al richiamato articolo 5 TUSP, le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della legge n. 287 del 1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta); la norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità dello stesso a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

3. La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata di recente oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22) le quali ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza *“di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

4. La medesima pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite ha qualificato la funzione in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*. Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.

5. In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: *i*) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP); *ii*) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; *iii*) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; *iv*) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

6. Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, comma 4, TUSP stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere e prevede che, qualora quest'ultimo sia *"in tutto o in parte negativo"*, l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale.

7. È pertanto alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato che va scrutinato nel merito l'atto trasmesso dall'Università di Pavia, ai sensi dell'art. 5 del TUSP, procedendo all'esame del rispetto, da parte dell'amministrazione, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e di requisiti contenutistici dello stesso, nonché alla verifica dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici sia rispetto a quelli economico-finanziari.

7.1 Rispetto delle regole di competenza e dell'obbligo motivazionale (art. 8 TUSP)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie l'art. 8 TUSP impone che l'operazione sia deliberata *"secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*. Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale. Nel caso sottoposto ad esame, l'acquisto della partecipazione l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica delibera del Consiglio di Amministrazione (datata 27 ottobre 2022), in linea con

quanto previsto dalla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 7 TUSP, il quale, per i soggetti universitari, richiede una *“delibera dell'organo amministrativo dell'ente”*.

Quanto al requisito dell'analitica motivazione di cui all'art. 5, comma 1, TUSP, l'atto deliberativo all'esame espone solo parzialmente le ragioni che sorreggono la scelta di fare ricorso al modello societario con riferimento ai vari parametri imposti dal legislatore, più in dettaglio analizzati nei successivi paragrafi.

7.2 Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

La MNESYS ha natura di società consortile a responsabilità limitata; pertanto, essa rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, l'art. 3 TUSP dispone che queste ultime *“possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*. Le partecipazioni in società da parte di soggetti pubblici sono inoltre assoggettate ad un duplice vincolo finalistico, ai sensi dell'art. 4 TUSP: quello generale di scopo di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali; quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4.

Sul punto, l'atto deliberativo specifica che la società in discorso è necessaria ai fini della costituzione dell'HUB del Partenariato esteso *“MNESYS”*, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del PNRR, in ottemperanza agli impegni assunti dall'Università degli Studi di Genova in qualità di proponente, e da tutti gli altri partner dell'HUB - tra cui l'Università di Pavia - nei confronti del medesimo Ministero in fase di presentazione della proposta progettuale. Essa risponde alle linee guida pubblicate dal Ministero in data 7 ottobre 2021 (d.m. n. 1141 del 2021 - Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4 *“Istruzione e Ricerca”* - Componente 2 *“Dalla ricerca all'impresa”*), nonché ai requisiti dell'avviso pubblico del 15 marzo 2022 (art. 4 del decreto direttoriale n. 341 del 2022); detti provvedimenti richiedono che l'HUB dei partenariati estesi sia costituito in forma stabile, non temporanea, e che sia dotato di autonoma personalità giuridica, auspicabilmente organizzato in consorzio pubblico-privato. Conseguentemente, per

MNESYS è stata ritenuta opportuna la forma di società consortile a responsabilità limitata.

La delibera dell'Università di Pavia non offre ulteriori motivazioni in ordine alla scelta di tale tipologia di società, limitandosi a richiamare la documentazione ministeriale sopra indicata (linee guida e avviso), in base alla quale i partecipanti al partenariato esteso in esame devono, al termine della fase di negoziazione, costituire una società consortile a responsabilità limitata che operi in qualità di "HUB" per la gestione del progetto di ricerca.

La costituenda società opererà in qualità di HUB per la gestione di un progetto di ricerca, da effettuare con lo strumento del partenariato esteso "*MNESYS- A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease*", nell'ambito del PNRR Missione 4 "*Istruzione e ricerca*" – Componente 2 "*Dalla ricerca all'impresa*" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – *NextGenerationEU*.

Un'ultima considerazione attiene alla durata della società in discorso fissata dall'art. 4 dello statuto sociale al 31 dicembre 2040, con possibilità di ulteriore proroga. Tale previsione non risulta motivata né nella delibera trasmessa che nei relativi allegati. Tale scelta negoziale adottata non appare del tutto coerente con le finalità perseguite, consistenti in attività strumentali al progetto rientrante nel PNRR che dovrà necessariamente esaurirsi nel 2026.

7.3 L'adempimento dell'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP).

In merito al parametro della "sostenibilità finanziaria" queste Sezioni riunite (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto "*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*". Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono

l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, queste Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa in cui si intende investire. Sotto il profilo in discorso, la motivazione dell'atto deliberativo appare carente: nessuna informazione viene fornita circa le valutazioni condotte in merito alla situazione prospettica economica, patrimoniale e finanziaria della società in cui l'amministrazione intende acquisire partecipazioni.

La delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, si limita a ricordare che l'onere derivante dall'adesione alla società MNESYS, pari a 16.500,00 euro, grava sulle risorse di bilancio dell'Università, budget Area Ricerca e Terza Missione, U.A. 14.01 A.A.01.01.03.01.02 Partecipazione in società, e che il versamento della relativa quota si configura come anticipazione che verrà, pertanto, reintegrata a valere sul contributo ministeriale erogato a seguito della costituzione della società consortile.

Ai fini della presente valutazione, nel censurare le lacune motivazionali che caratterizzano sotto questo aspetto la delibera autorizzatoria dell'Università istante, queste Sezioni riunite possono comunque trarre elementi informativi suppletivi dal complesso della documentazione istruttoria a disposizione in merito all'operazione di costituzione della società MNESYS S.c.a.r.l.; trattandosi di un'iniziativa unitaria, il soggetto costituente (Università di Genova) ha trasmesso un studio di fattibilità della partecipazione alla società, quale soggetto attuatore del partenariato esteso, il cui "*Piano economico*" evidenzia come i costi di funzionamento stimati per il prossimo triennio siano pari a 123 mila euro annui (per un totale di 369 mila), tutti coperti dai versamenti al capitale sociale iniziale (pari, come detto, in ipotesi di piena adesione all'aumento di capitale, a 500 mila euro).

Il ricorso, ai fini del presente controllo, alla documentazione resa disponibile da un'altra amministrazione partecipante alla medesima società appare coerente con l'esigenza di garantire una valutazione unitaria all'operazione in discorso, esigenza che ha rappresentato una delle ragioni a supporto della scelta, assunta con la più volte citata deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG, di accentrare l'esame degli

atti relativi a questi tipi di partenariato esteso in capo alle Sezioni riunite. Va, comunque, rilevato come, pur all'interno di un'operazione societaria unitaria, è in ogni caso fatto obbligo a ciascuna amministrazione che intenda parteciparvi, in sede di costituzione iniziale o di ingresso successivo, di fornire una motivazione analitica individuale circa la sostenibilità finanziaria dell'operazione, ben potendo tale adempimento essere soddisfatto attraverso il ricorso o la conferma *per relationem* di documenti e/o elementi informativi predisposti da altre amministrazioni coinvolte. Ciò considerato, la documentazione finanziaria esaminata appare idonea a suffragare, in modo ragionevole, il giudizio di sostenibilità finanziaria dell'investimento, consentendo di ricostruire il percorso di stima effettuato, anche in assenza di previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

Sul fronte dei ricavi, le stime scontano l'ipotesi d'ingresso nell'iniziativa di tutti i 25 soci aderenti. Lo statuto prevede l'eventuale versamento di contributi consortili. Pertanto, qualora non tutti i partecipanti (pur avendo assunto formale impegno con il Ministero all'atto dell'adesione al progetto) sottoscrivano la relativa quota di partecipazione, gli altri soci dovrebbero incrementare la rispettiva contribuzione, a titolo di compensazione. Tale circostanza, tuttavia, non appare idonea a mettere in discussione la sostenibilità finanziaria della società attese le dimensioni relativamente ridotte dei conferimenti richiesti in sede di costituzione/acquisizione (16.500 euro per l'Università di Pavia) e dei costi di funzionamento stimati (369 mila euro in un triennio, di cui sarebbe a rischio il solo differenziale derivante da eventuali mancati acquisti di partecipazioni).

Non sono forniti indicatori di bilancio a corredo del "*Piano economico*" contenuto nel summenzionato Studio di fattibilità. Tuttavia, la struttura semplice del documento previsionale, sia per quanto riguarda la composizione dei ricavi, sia per quanto concerne quella dei costi, congiuntamente ad una situazione patrimoniale e finanziaria *ictu oculi* solida (in ragione del finanziamento ministeriale che costituisce il presupposto di tutta l'operazione), non ne rendono necessario l'utilizzo ai fini della comprensione dell'andamento atteso societario (il ridetto Studio di fattibilità

espone i flussi di cassa attesi della Società, derivanti sia dalla gestione delle attività affidate che dal funzionamento).

Non viene svolta, infine, alcuna analisi di sensitività; anch'essa, tuttavia, non appare necessaria attesa la tipologia di attività svolta dalla società. Quest'ultima, operando esclusivamente quale soggetto strumentale alla realizzazione del progetto del PNRR, si caratterizza per un flusso ben definito di ricavi e per una composizione certa dei costi, oltre che per un orizzonte temporale di operatività chiaramente definito. Tutti questi ultimi elementi, tuttavia, andranno costantemente presidiati, al fine di valutarne il coerente sviluppo rispetto alle ipotesi programmate, in sede di revisione annuale delle partecipazioni societarie (art. 20 TUSP), adempimento che ha, quale parametro funzionale al legittimo mantenimento, la valutazione dell'assenza della *"necessità di contenimento dei costi di funzionamento"*.

Quanto alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo, la delibera dell'Università di Pavia specifica che l'esborso di euro 16.500 (funzionale all'acquisto del 3,3 per cento del capitale) grava sulle risorse di bilancio dell'Ateneo, budget Area Ricerca e Terza Missione, voce "partecipazione in società"; viene altresì indicato che, nella seduta del 26 ottobre 2022, il Collegio dei Revisori ha preso atto dell'iniziativa.

7.4 L'adempimento dell'onere di motivazione circa la convenienza economica e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP).

In merito a tali profili valutativi, l'atto deliberativo all'esame rappresenta, in via estremamente sintetica, che la sottoscrizione della quota del capitale sociale di MNESYS-IT S.c.a.r.l. permetterà all'Ateneo di attingere al finanziamento reso disponibile dal progetto di ricerca fondamentale e/o applicata, trasversale, realizzato da una rete diffusa di università, enti pubblici di ricerca ed altri soggetti, anche privati, impegnati in tali attività, tutti altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti. Tali programmi hanno l'ambizione di contribuire a rafforzare le filiere della ricerca a livello nazionale e a promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategico in ambito europeo e globale. La durata del Programma di ricerca e innovazione è fissata in 36 mesi a decorrere dalla data

indicata nel decreto di concessione del finanziamento (con eventuale proroga, concedibile dal MUR, come detto, al 28 febbraio 2026). Sono, inoltre, previsti precisi termini di realizzazione delle attività previste.

Sotto il profilo della convenienza economica, la delibera dell'Università di Pavia riporta, sempre in modo estremamente sintetico, che, aderendo al progetto di ricerca, di cui la società è strumento attuatore, sarà destinataria di un finanziamento di euro 3.823.750,00 che dovrà essere destinato alle spese ammissibili previste dall'art. 9 dell'Avviso MUR.

Tali evidenti lacune motivazionali vanno censurate in questa sede, in quanto il requisito della convenienza economica è esplicitamente previsto dal legislatore per ogni decisione di ricorso al modello societario. In via più generale, peraltro, i criteri di efficacia ed economicità costituiscono parametri di tutta l'azione amministrativa (art. 1, legge n. 241 del 1990). Va, inoltre, rilevato come, nel caso di specie, la valutazione di convenienza economica non riguardi l'attività di ricerca tipica dell'Ateneo, ma la decisione in concreto di costituire/partecipare una realtà societaria per la realizzazione di compiti strumentali a progetti di ricerca. Come già precisato da queste Sezioni riunite (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG), la valutazione di convenienza economica non si riduce alla dimostrazione di redditività dell'investimento nella prospettiva lucrativa, ma implica che la motivazione dell'atto dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità), anche attraverso il raffronto con soluzioni gestionali diverse.

Ciò premesso, nel rilevare la lacuna motivazionale circa il profilo valutativo in discorso, va comunque sottolineato come nella fattispecie all'esame la scelta della creazione di un autonomo soggetto di diritto, con natura preferibilmente consortile, fosse prospettata dallo stesso avviso di partecipazione al progetto; ciò, quindi, esclude la necessità di raffrontare la scelta con le alternative dell'internalizzazione o dell'affidamento a terzi del servizio.

7.5 Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP).

Al riguardo, queste Sezioni riunite rilevano l'assenza di indicazioni nella motivazione dell'atto deliberativo. Tuttavia, come già esposto in precedenti delibere approvative di pareri ex art. 5, comma 4, TUSP in relazione a fattispecie analoghe, considerata la natura della società, quale ente attuatore di un partenariato esteso nell'ambito del PNRR, nel rispetto dei dettami indicati dal d.d. MUR n. 341 del 15 marzo 2022, in cui, allo stato attuale, il contributo dei soci è limitato al conferimento per l'acquisto della partecipazione, non sussistono profili di incompatibilità dell'intervento oggetto di analisi con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

PQM

la Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, con le osservazioni di cui in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi all'acquisto della partecipazione in MNESYS-IT S.c.a.r.l. da parte dell'Università degli Studi di Pavia.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, all'Università degli Studi di Pavia, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

all'Università degli Studi di Pavia di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2023

IL RELATORE

F.to digitalmente Angelo Maria Quaglini

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Guido Carlino

Depositato in segreteria in data 30 gennaio 2023

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Antonio Franco